

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1 (Denominazione sociale - Soci)

1.1. - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **Isola d'Elba Ambiente (I.d.E.A.) S.r.l.**".

1.2. - La società è soggetta al controllo analogo ai sensi del comma 3, art. 3 del D.L. 112/2208 convertito in Legge 133/2008.

Art. 2 (Oggetto sociale)

2.1. - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- gestione, in senso ampio ed a qualunque titolo, di impianti ed aree di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti classificati, secondo le normative vigenti, come rifiuti urbani ed assimilati e/o rifiuti speciali. Tale attività sarà svolta secondo le normative vigenti e con le autorizzazioni rilasciate secondo le predette normative; la ricezione dei rifiuti classificati come urbani dovrà essere effettuata sulla base degli accordi intercorrenti con i soggetti individuati dalla normativa come responsabili della programmazione e gestione di tali processi;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento e lo smaltimento rifiuti o loro frazioni, al fine di sviluppare le migliori tecnologie in materia e garantire le premesse per il raggiungimento di obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale del trattamento, il rispetto delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente, lo sviluppo del riutilizzo, la valorizzazione energetica ed il recupero come materie prime seconde dei rifiuti;

- promozione di studi, ricerche ed applicazioni tecnologiche in materia di trattamento, inertizzazione e smaltimento di rifiuti al fine di attenuarne l'impatto ambientale ed individuare e sviluppare forme di riduzione della produzione di rifiuti, riciclo, riutilizzo come materie prime seconde, valorizzazione energetica;

- elaborazione, gestione, controllo e stampa e invio di bollette e o fatture per tariffe e tasse relative alla raccolta e smaltimento rifiuti in genere ed anche per i

servizi indivisibili erogati dai Comuni per conto proprio e per conto dei Comuni soci e non soci.

-promozione, anche attraverso partecipazione a società o joint-venture, della filiera del riutilizzo e recupero dei rifiuti di qualsiasi natura.

- gestione di attività agricole e di mantenimento del verde pubblico al fine di completare la filiera del trattamento dei rifiuti e delle materie di scarto derivanti, al fine di valorizzazione delle stesse e dell'utilizzo dei prodotti derivanti dal loro trattamento, nonché l'attività di sfalcio dell'erba sulle banchine stradali. La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, può compiere operazioni finanziarie e mobiliari; può inoltre concedere fidejussioni e avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e comunque partecipazioni che possono considerarsi funzionali e/o strumentali all'esercizio dell'attività ed al perseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà comunque svolgere le attività previste dalle SOA OG12, OS14 e OS24 di cui al DPR 207/10 che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno riguardare: la esecuzione di opere necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale; la costruzione e manutenzione di impianti di trattamento di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione e compostaggio; la realizzazione e la manutenzione del verde urbano, compreso il montaggio e la manutenzione degli elementi non costituenti impianti tecnologici necessari a consentire un miglior uso della città.

Art. 3 (Sede della società)

3.1. - La Società ha sede nel Comune di Portoferraio.

3.2. - L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello indicato al

punto 3.1.

Art. 4 (Domicilio dei soci)

4.1 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società o tra di loro, è quello indicato nel Libro Soci, ancorché non obbligatorio. I soci, qualora in possesso e se richiesto, devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o di indirizzo di posta elettronica da iscrivere a cura della società stessa nel Libro Soci.

4.2 - E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 5 (Durata della società)

5.1. - La durata della società è fissata al 2100 e può essere prorogata con decisione dei soci da assumersi mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui al successivo art. 16.

Art. 6 (Capitale sociale e conferimenti)

6.1. - Il capitale sociale è fissato in Euro 401.400,00 (euro quattrocentounomilaquattrocento virgola zero zero).

6.2. - Il capitale è diviso in quote ed i conferimenti sono disciplinati secondo le modalità previste dal codice civile all'art. 2464. I conferimenti tramite prestazione di opera o di servizi debbono essere garantiti da un deposito cauzionale a mano dell'Organo Amministrativo di pari importo al valore degli obblighi assunti per la prestazione d'opera o di servizi.

Art. 7 (Aumento del capitale sociale)

7.1. - Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 16 o a seguito di decisione dell'Organo Amministrativo ai sensi del successivo art. 18.

7.2. - La delibera dei soci o la decisione dell'Organo Amministrativo di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente

eseguiti.

7.3. - In caso di delibera assembleare o di decisione dell'Organo Amministrativo di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione).

7.4. - I soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione, analogamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 2441 c.c., salvo che nel caso previsto dall'art. 2482 *ter* del codice civile. La limitazione del diritto di opzione in caso di aumento di capitale non è motivo di recesso per il socio. Nella delibera assembleare deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci; tale termine non può mai essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci iscritti nel Libro Soci o comunque al registro delle Imprese, presso l'indirizzo ivi indicato alla data della delibera assembleare o della decisione assunta dall'Organo Amministrativo tramite raccomandata A.R.. La suddetta comunicazione può essere omessa se i soci tutti dichiarano, contestualmente alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine di esercizio del relativo diritto di opzione; in questo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della delibera assembleare di aumento.

I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate.

L'aumento di capitale deve essere qualificato scindibile o non scindibile. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'art. 2481 *bis*, comma 3 del codice civile per le sottoscrizioni parziali.

7.5. - A liberazione dell'aumento a pagamento del

capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi i rami di aziende, le aziende, la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La delibera assembleare o la decisione dell'Organo Amministrativo di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito il conferimento deve farsi in denaro.

7.6. - Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi, ovvero un deposito cauzionale a mani dell'Organo Amministrativo di pari importo. La polizza (la fideiussione) può essere sostituita in ogni momento con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Il socio che conferisce la prestazione su indicata presenta la relazione di stima giurata e redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da iscritto (o società di revisione iscritta) al registro dei Revisori contabili (da società di revisione iscritta all'albo speciale). In ogni caso, la polizza o la fideiussione può essere in qualsiasi momento sostituita dal socio con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

7.7. - In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di ciascun socio resta immutata.

Art. 8 (Riduzione del capitale sociale)

8.1. - Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 16.

8.2. - In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale stesso per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea dei soci, della documentazione indicata dall'art. 2482 *bis*, comma 2 del codice civile e precisamente della relazione dell'Organo Amministrativo

sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio sindacale, del sindaco unico (e del Revisore), se nominato.

Spetta comunque ai soci il diritto ad ottenere dalla società, nel periodo che intercorre dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia dei suddetti documenti.

Art. 9 (Finanziamenti dei soci)

9.1. - Su richiesta dell'Organo Amministrativo e nei limiti delle leggi vigenti, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, che non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico in base alla normativa bancaria e creditizia.

9.2. - Le somme versate dai soci in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o possono essere trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

9.3. - In caso di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

Art. 10 (Partecipazioni e diritti sociali)

10.1. - La partecipazione di ciascun socio non può essere inferiore a Euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero) o multipli di Euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero).

10.2. - E' possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Tuttavia, in assenza di specifica decisione dell'assemblea dei soci, le partecipazioni dei soci si intendono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

10.3. - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 11 (Contitolarità, pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni)

11.1. - In caso di contitolarità di una partecipazione, i diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

11.2. - Nell'ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro

di partecipazioni trova applicazione l'art. 2352 del codice civile ed in parziale deroga il diritto di voto spetta, senza eccezioni, ancora al socio. Il creditore pignoratizio, l'usufruttuario il sequestratario non partecipa all'assemblea, né alle decisioni.

Art. 12 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

12.1. - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Per trasferimento si intende la vendita, la permuta, il conferimento in società, il conferimento di un ramo di azienda tra il cui attivo è allocata la partecipazione sociale, la donazione ed in genere ogni altro negozio che dia luogo al trasferimento oneroso o gratuito della partecipazione sociale. Non sono invece trasferibili le partecipazioni dei soci che hanno effettuato conferimenti di opere o servizi.

12.2. - Ciascun socio può trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità: il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo Amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

a) l'Organo Amministrativo, entro i successivi quindici (15) giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. o PEC l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci o equipollente;

b) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC a lui inviata

dall'Organo Amministrativo far pervenire all'Organo Amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o PEC;

c) l'Organo Amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci o equipollente, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, nei dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

d) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

e) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

f) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

g) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi trenta (30) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

h) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e, secondo le modalità sopra indicate, l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro trenta (30) giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un

esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente.

i) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ed anche in caso di costituzione di usufrutto;

j) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione previsto all'art. 7.;

k) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione indicato al precedente art. 7. può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci, salvo l'esercizio del diritto di gradimento da parte dei soci.

Diritto di gradimento: è subordinata al mero gradimento dell'Organo sociale, discrezionale ed immotivato, espressamente dichiarato inappellabile, sentiti i soci, la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle quote senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento stesso; il gradimento è "mero" in quanto non sussiste l'obbligo di motivazione dell'eventuale diniego.

Art. 13 (Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte)

13.1. - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 14 (Decisioni dei soci)

14.1. - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno degli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno tre quarti del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo Amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci

- e del Presidente del collegio sindacale;
- d) le modifiche del presente atto costitutivo;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482-ter del codice civile.

Con riferimento alla gestione della società competono ai soci i poteri indicati al successivo art. 18.

14.3. - Non possono partecipare alle decisioni dei soci, sia nelle forme previste dal successivo art. 15 che nelle forme indicate dal successivo art. 16, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14.4. - Non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dei soci nel caso di acquisto contemplato dal secondo comma dell'art. 2465 del codice civile.

Art. 15 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto)

15.1. - Si applica l'art. 2479 c.c. in merito alle decisioni dei soci. In parziale deroga comunque quanto previsto ai numeri da 1 a 5 dell'art. 2479 c.c. queste decisioni dei soci si adottano mediante delibera assembleare ex art. 2479 bis c.c. con i *quorum* costitutivi e deliberativi di cui all'art. 16 del presente atto costitutivo. Le decisioni possono essere assunte tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.2. - Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale.

15.3. - Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta si deve redigere a cura dell'Organo Amministrativo apposito documento scritto, dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione

- la menzione del parere del Collegio sindacale (del Revisore), ove nominato
- l'indicazione dei soci consenzienti
- l'indicazione dei soci astenuti o contrari e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro astensione o contrarietà
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Al documento scritto recante le indicazioni suddette deve essere allegata una attestazione di conformità dell'Organo Amministrativo.

La decisione assunta dai soci con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dall'adozione della stessa. La corrispondenza della trascrizione alla decisione adottata deve essere verificata da un Amministratore e da almeno un socio che a tal fine appongono la loro firma autografa in calce alla trascrizione stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni può essere scritta direttamente nel Libro delle decisioni dei soci contestualmente all'assunzione della stessa. In tal caso non necessita la verifica dell'Amministratore e di almeno un socio.

In ogni caso di decisione adottata tramite consultazione scritta, la sottoscrizione del socio è effettuata con firma autografa.

15.4. - Se la decisione viene assunta previo consenso dei soci espresso per iscritto deve essere redatto a cura dell'Organo Amministrativo un apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale (del Revisore) ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, deve essere trasmesso a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci, i quali entro i sette giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere

l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione del socio e la sottoscrizione dello stesso. Se ritenuto opportuno il socio può motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione da parte del socio entro il termine suddetto equivale a parere favorevole. In caso di somma urgenza dichiarata dall'Organo Amministrativo la dichiarazione di cui prima dovrà essere rilasciata entro giorni tre.

La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica le trasmissioni ai soci devono essere eseguite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dai soci stessi alla società e che risulta dal Libro soci, ovvero da comunicazione formale dei soci medesimi.

Ai fini della decisione dei soci assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione del socio è considerata valida se viene rilasciata in forma scritta. L'Organo Amministrativo riporta sul Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dall'assunzione della decisione l'indicazione:

- dell'avvenuta trasmissione ai soci di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti,
- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascuno dei soci
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun socio alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione
- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La corrispondenza dell'attestazione riportata nel Libro delle decisioni dei soci alla decisione assunta è verificata da un amministratore e da almeno un socio che a tal fine provvedono ad apporre la loro firma autografa in calce all'attestazione stessa. La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

15.5. - Compete ai soci il diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro

delle decisioni dei soci.

15.6. - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale.

Art. 16 (Decisioni dei soci tramite assemblea)

16.1. - Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, in tutti i casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno tre quarti del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

16.2. - L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dell'Isola d'Elba.

16.3. - L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo (o da uno dei suoi componenti) con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea tramite lettera raccomandata o PEC, ovvero, in caso di urgenza valutata dallo stesso Organo Amministrativo, con avviso trasmesso mediante telegramma o fax o posta elettronica certificata almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica certificata, l'avviso viene spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica del socio da questi espressamente comunicato alla società e che risulta dal Libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4. - Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. In ogni caso, anche in seconda convocazione si adottano le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

16.5. - L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori e i sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.

16.6. - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti in caso di assenza o di impedimento di questi. L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

16.7. - Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.8. - Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel Libro dei soci o equipollente.

16.9 - Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta. La delega deve essere conservata agli atti della società e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega che viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

16.10. - L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il voto deve essere palese.

16.11. - Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità

e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto e trascritto nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera.

16.12. - L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario
- b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo
- c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione
- d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti
- e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare
- f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'assemblea.

Art. 17 (Amministrazione della società)

17.1. - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società. In caso di presenza di consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

17.2. - Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

17.3. - Gli amministratori sono eletti dalla assemblea, restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo che l'assemblea dei soci non deliberi una durata diversa.. L'assemblea nomina anche il presidente del consiglio di amministrazione.

E' ammessa la revoca con delibera assembleare senza alcun obbligo di motivazione; gli amministratori revocati non hanno alcun diritto al risarcimento dei danni. E' consentita la rieleggibilità.

17.4. - Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo può nominare fra i suoi componenti un Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive all'Organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

17.5. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.6. - Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio o degli amministratori deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale se nominato; tale Collegio, può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio sindacale, spetta ai soci con delibera assembleare procedere con urgenza alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto, l'Amministratore unico decaduto o gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

17.7. - All'Organo Amministrativo è attribuita la gestione della società; a tal fine l'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quei soli atti e operazioni che la legge riserva espressamente ai soci. La nomina di direttori, procuratori e institori compete all'Organo Amministrativo.

Il compimento di uno degli atti indicati in assenza della preventiva e obbligatoria autorizzazione dei soci dà luogo a responsabilità degli amministratori e rappresenta giusta causa per la loro revoca.

17.8. - Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, è attribuito un compenso per ciascun esercizio determinato dai soci con delibera assembleare. Nel rispetto delle leggi vigenti, il compenso può anche essere determinato secondo forme diverse da quelle in denaro.

Se la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche è determinata dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato. I soci devono anche fissare con delibera assembleare un ammontare complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Hanno inoltre la facoltà di attribuire all'Organo Amministrativo il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato da realizzare mediante accantonamenti in ogni esercizio di durata della carica ovvero mediante polizza assicurativa.

17.9. - Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni di tale Organo possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso per iscritto oppure con delibera collegiale. Tuttavia, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, la decisione su particolari

argomenti o su specifiche operazioni deve essere assunta con delibera collegiale del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

- Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta si deve redigere apposito documento scritto da parte dell'amministratore proponente, dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto, le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni da richiedere
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale, ove nominato
- l'indicazione degli amministratori consenzienti in via verbale
- l'indicazione degli amministratori astenuti o contrari in via verbale e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro astensione o contrarietà
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Al documento deve essere allegato l'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato, in modo che gli amministratori possano prenderne visione.

La decisione assunta dagli amministratori con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dello stesso Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni degli amministratori entro e non oltre quindici giorni dall'adozione della stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società.

In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli amministratori contestualmente all'assunzione della stessa.

In ogni caso di decisione adottata tramite consultazione scritta, la sottoscrizione dell'amministratore è effettuata con firma autografa.

17.10. - Se la decisione viene assunta previo consenso degli amministratori espresso per iscritto deve essere redatto un apposito documento scritto dal quale

devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni da richiedere
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, è trasmesso a cura dell'Organo Amministrativo a tutti gli amministratori, i quali entro i tre giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società specifica dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione dell'amministratore e la sottoscrizione dello stesso. L'amministratore deve motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto favorevole.

La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica le trasmissioni agli amministratori devono essere eseguite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Ai fini della decisione degli amministratori assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione dell'amministratore è considerata valida se rilasciata in forma scritta. L'Organo Amministrativo riporta sul Libro delle decisioni degli amministratori l'indicazione:

dell'avvenuta trasmissione agli amministratori di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti,

- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascun amministratore
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun amministratore alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione

- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

17.11. - In caso di deliberazione collegiale, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dello stesso mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite fax o posta elettronica o telegramma almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in video/audio conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario
- b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo
- c) il Presidente della riunione sia in grado di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione

d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare

e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

Le deliberazioni in forma collegiale sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di astensione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 15 giorni nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

17.12 - L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di transazione o di rinuncia da parte della società ai sensi dell'art. 2476 del codice civile.

Art. 18 (Organo di controllo)

18.1. - I soci nominano il Collegio sindacale e/o il revisore legale nei casi in cui tali organi siano obbligatori per legge. Per Collegio sindacale si intende anche un unico Sindaco.

18.2. - I soci possono nominare comunque il Collegio sindacale e/o il revisore anche in assenza di obbligo, mediante delibera assembleare da assumere con le maggioranze previste all'art. 16.

18.3. - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, non soci, scelti ai sensi dell'art. 2397 comma 2 del codice civile ovvero scelti tra revisori legali iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della Giustizia qualora ad essi, all'atto della nomina, sia conferito anche l'incarico di svolgere il controllo legale. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In alternativa, può essere nominato anche un solo sindaco avente la funzione del collegio sindacale

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

18.4. - Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 del codice civile.

18.5. - Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile; si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2406 e 2407 del codice civile.

18.6. - Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della loro nomina con delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo del loro incarico.

18.7. - Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale entro i successivi trenta giorni e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

18.8. - Il Collegio sindacale deve riunirsi presso la sede sociale almeno ogni novanta giorni. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In tal caso le parole ivi riportate "Libro delle decisioni degli Amministratori" devono intendersi sostituite dalle seguenti "Libro delle decisioni del Collegio sindacale". Sono comunque valide le riunioni del Collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti

dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché di regolare lo svolgimento della riunione;

b) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;

c) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

18.9. - In caso di nomina obbligatoria del Collegio sindacale, l'incarico di controllo legale, anziché essere conferito al Collegio Sindacale stesso, può essere affidato ad un revisore legale o società di revisione che siano iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

18.10. - Alla nomina del Revisore Legale o società di Revisione, i soci provvedono mediante delibera assembleare da assumere con le maggioranze previste all'art. 16 o mediante consultazione scritta o previo consenso espresso per iscritto ai sensi del precedente art. 15.

18.11. - Per tutto quanto non contemplato nel presente atto costitutivo trovano applicazione in merito al Revisore Legale le disposizioni previste per le società per azioni.

Art. 19 (Recesso del socio)

19.1 - Il diritto di recesso compete al socio in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente atto costitutivo.

19.2. - Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'Organo Amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle imprese, esso è esercitato

entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

19.3. - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473, comma 3 del codice civile e succ. modifiche.

19.4. - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla società e può anche avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2473 comma 3 del codice civile.

19.5. - Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del rimborso, dovranno procedere proporzionalmente alle quote di partecipazione ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo legale ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 20 (Esclusione del socio per giusta causa)

20.1. - E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466, terzo comma del codice civile.

Il socio può essere escluso per giusta causa anche nei seguenti casi:

- qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva
- quando il socio sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporale dai pubblici uffici

20.2. - L'esclusione del socio è approvata dalla assemblea dei soci con specifica delibera da assumere

ai sensi del precedente art. 16.

20.3. - Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

20.4. - La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'Organo Amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine il socio escluso può attivare formalmente il collegio arbitrale di cui al successivo art. 25 relativo alla clausola compromissoria affinché si pronunci in merito all'esclusione. Il ricorso all'arbitro sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società è costituita da due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 25 su domanda dell'altro socio.

20.5. - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 21 (Bilancio)

21.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude al 31 dicembre 2014

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio che va presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura stessa e approvato con decisione e/o delibera assemblea dei soci entro i successivi quindici giorni.

21.2. - Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è possibile presentare ai soci il bilancio entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvarlo con decisione dei soci nei successivi quindici giorni. In questo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

Art. 22 (Utili)

22.1. - Una somma corrispondente al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere sempre destinata a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La residua parte degli utili netti va ripartita tra i soci, salvo diversa scelta in sede di delibera assembleare.

22.2. - La decisione/deliberazione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

22.3. - Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 23 (Scioglimento e liquidazione)

23.1. - La società si scioglie per le cause di legge, nonché in caso di richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

23.2. - In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 del codice civile o disposta da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dal precedente art. 16:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo comma dell'art. 2489 del codice civile.

Art. 24 (Clausola compromissoria)

24.1. - Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promossa da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promossa nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è decisa da un Collegio arbitrale composto di tre (due più il

presidente del collegio arbitrale) arbitri nominati dalle parti nominati entro 60 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. In caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del circondario ove la società ha la sede legale. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie per le quali la legge contempla l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

24.2. - In caso di Collegio arbitrale, gli arbitri così designati nominano il presidente. Il Collegio arbitrale decide entro 120 giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti come arbitro irrituale con esenzione da ogni formalità di procedura nonché dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano in ogni caso gli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/203.

24.3. - Il Collegio arbitrale) decide le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato o chi delle parti deve addossarsi l'intero costo.

24.4. - Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i tre quarti del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, nei successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso in base al precedente art. 20.

Art. 25 (Società unipersonale)

25.1 - Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, sempre che esse non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e siano compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 26 (Spese)

26.1 - Tutte le spese del presente atto e quelle eventuali di modifica ad esso conseguenti sono a carico della società.

Art. 27 (Libro soci volontario)

27.1 - Il libro soci indicato nel presente atto costitutivo, è un libro soci volontario. Gli effetti delle annotazioni sul libro soci volontario sono

quelli indicati nel presente atto costitutivo.
Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Art. 28. (Normativa applicabile)

28.1. - Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. Nel caso, per intervenute modificazioni normative dovessero modificarsi la numerazione degli articoli di codice civile richiamati nel presente atto costitutivo, si fa riferimento a quelli nuovi introdotti dalla modificazione regolanti la disciplina qui richiamata.